

IN BREVE n. 005-2019

**a cura di
Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI

Francobollo celebrativo del bicentenario della introduzione della Carta postale bollata del Regno di Sardegna

Data di emissione 25 gennaio 2019



Vignetta: riproduce, su campo rosso, una delle tre impronte riportate sulle carte postali bollate messe in circolazione nel Regno di Sardegna il 1° gennaio 1819 e in uso fino al 30 maggio 1836, differenti nel formato e nel valore in funzione della distanza e del servizio. Completano il francobollo la leggenda "BICENTENARIO DELLA INTRODUZIONE DELLA CARTA POSTALE BOLLATA DEL REGNO DI SARDEGNA", le date "1819-1836", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B". Bozzettista: Angelo Merenda. Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Data di emissione: 25 gennaio 2019.

Valore: tariffa B.

Tiratura: due milioni di esemplari.

Vignetta: riproduce, su campo rosso, una delle tre impronte riportate sulle carte postali bollate messe in circolazione nel Regno di Sardegna il 1° gennaio 1819 e in uso fino al 30 maggio 1836, differenti nel formato e nel valore in funzione della distanza e del servizio. Completano il francobollo la leggenda "BICENTENARIO DELLA INTRODUZIONE DELLA CARTA POSTALE BOLLATA DEL REGNO DI SARDEGNA", le date "1819-1836", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B".

Bozzettista: Angelo Merenda.

Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

Colori: quattro.

Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Grammatura: 90 g/mq.

Supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq

Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco).

Formato carta e formato stampa: 40 x 30 mm.

Formato tracciatura: 46 x 37 mm

Dentellatura: 11 effettuata con fustellatura.

Foglio: quarantacinque esemplari.

Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "lo Sport" dedicato a Valentino Mazzola, nel centenario della nascita

Data di emissione 26 gennaio 2019



Vignetta: raffigura un ritratto di Valentino Mazzola, in primo piano sulla sagoma di un toro in posizione rampante presente nello stemma del Grande Torino, la squadra di calcio riconosciuta come una delle più forti al mondo nella seconda metà degli anni '40 di cui il giocatore ne fu capitano e simbolo. Completano il francobollo la leggenda "VALENTINO MAZZOLA", le date "1919 - 1949", la scritta "ITALIA" e l'indicazione tariffaria "B".
Bozzettista: Fabio Abbati. Stampa: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia.

ARAN - ORIENTAMENTI APPLICATIVI

CFL25 - Newsletter 25 gennaio 2019

Un dipendente prima del 21.5.2018 ha già fruito di tutti i giorni di permesso per motivi personali e familiari di cui all'art.19 comma 2, del CCNL del 6.7.1995. Può ancora fruire anche dei permessi per particolari motivi personali e familiari, di cui all'art.32 del CCNL delle Funzioni Locali nel corso del 2018?

Se prima della stipulazione del CCNL del 21.5.2018, il lavoratore ha già fruito dei tre giorni di permesso retribuito per motivi personali, di cui all'art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, fino al 31.12.2018 lo stesso non potrà fruire dei permessi orari retribuiti dell'art.32 del citato CCNL del 21.5.2018.

CFL32a - Newsletter 25 gennaio 2019

Quali sono le corrette modalità applicative della disciplina in materia di riproporzionamento del numero di ore annuo di permesso per particolari motivi personali o familiari nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con articolazione dell'orario di lavoro, rispettivamente, su 4 o 3 giorni in una settimana lavorativa di 5 giorni, ai sensi dell'art.32, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018? Come deve essere riproporzionata in questi casi anche la durata convenzionale di 6 ore, prevista dall'art.32, comma 2, lett.e), del CCNL del 21.5.2018, ai fini della decurtazione del monte di 18 ore annue, ove il dipendente fruisca cumulativamente dei permessi per la durata dell'intera giornata lavorativa?

Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale, il riproporzionamento andrà effettuato, tenendo conto dei giorni di lavoro settimanali di presenza del titolare di tale tipologia di rapporto di lavoro rispetto a quelli previsti per il lavoratore a tempo pieno. Pertanto, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale articolato su 4 giorni settimanali, in presenza di una settimana di 5 giorni lavorativi, il dipendente potrà fruire di 14 ore e 24 minuti di permesso retribuito per motivi personali (4/5 di 18).

Nel caso, invece, di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale articolato su soli 3 giorni di presenza in una settimana lavorativa di 5 giorni del lavoratore a tempo pieno, il dipendente potrà fruire di 10 ore e 48 minuti (3/5 di 18).

Non vi è necessità di arrotondamenti perché i permessi possono essere fruiti anche per frazioni di ora, ricordando, però, che il lavoratore non può avvalersi degli stessi per un arco temporale inferiore ad una sola ora.

Conseguentemente, il dipendente non potrà fruirne per 20 o anche per 50 minuti (dovendo in questo caso comunque contabilizzare un'intera ora), mentre si ritiene possibile, in coerenza con la finalità ricordata, l'utilizzo per periodi composti da un'ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un'ora e quindici minuti, un'ora e trenta, due ore e venti ecc.).

Si evidenzia anche che, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, non si procede al riproporzionamento della durata convenzionale, ai fini della decurtazione, in caso di fruizione dei permessi per la durata dell'intera giornata lavorativa.

Infatti, nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale la prestazione lavorativa è svolta a tempo pieno, ma, ai sensi dell'art.54, comma 2, lett.b), del CCNL del 21.5.2018: "limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).".

CFL22 - Newsletter 25 gennaio 2019

In relazione alla disciplina dei permessi orari retribuiti per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, di cui all'art.35 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, qualora un dipendente comunichi di aver dimenticato di chiedere al medico o alla struttura il rilascio di tale giustificazione, l'assenza può essere autocertificata?

L'art. 35, comma 9, del CCNL del 21.5.2018 prevede espressamente che, ai fini della fruizione dei permessi di cui si tratta, l'assenza sia giustificata solo mediante una specifica attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dai soggetti ivi specificati. In mancanza di una indicazione in tal senso nella disciplina contrattuale, si esclude, pertanto, che l'assenza possa essere giustificata anche mediante autocertificazione, qualunque sia la causa della mancanza della documentazione giustificativa richiesta.

PROTESTE DEI PENSIONATI

Unpit e Forum Pensionati gridano BASTA AI CONTINUI TAGLI DELLE PENSIONI e rivendicano anche un lavoro per i giovani.

Le registrazioni sui RAI Tre della Lombardia, RAI Radio1, GR1 RADIO RAI e altri canali Tv

Vedi in

<https://www.youtube.com/watch?v=Ers98jm5TN4&feature=youtu.be>

RISCATTO LAUREA AGEVOLATO

E' stato pubblicato sulla GU 23 del 28 gennaio 2019 il DL n.4/2019 con le norme che regolano il riscatto laurea agevolato:

Art. 20 co. 6.

All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 è aggiunto infine il seguente comma: *5-quater*. "La facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, è pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda»."

in precedenza

5-quater. "La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è consentita anche ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva. In tal caso l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda»."

DLgs 184/1997 Art. 2. - Corsi universitari di studio

1. La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli

iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

3. L'onere di riscatto è determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335 del 1995.

4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati coefficienti attuariali.

5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

Il testo dovrà essere ratificato in legge entro 60 giorni e se approvato senza modifiche si vedranno le interpretazioni applicative per i **periodi dopo il 1995. In particolare: **validità (!) dei riscatti agevolati anche per la misura della pensione e non solo per la maturazione del diritto...****

➤ In data 29.1.2019 PensioniOggi:

Il riscatto servirà anche ai fini della misura della pensione

Fortunatamente il Governo con la pubblicazione in GU del decreto legge ha corretto una svista presente nella prima versione della norma che, come anticipato su PensioniOggi, avrebbe rischiato di limitare l'efficacia del riscatto agevolato ai soli fini del diritto a pensione. Nella bozza anticipata la settimana scorsa il riscatto agevolato avrebbe avuto efficacia, infatti, solo ai fini dell'aumento dell'anzianità contributiva e non ai fini della determinazione della misura dell'assegno.

La versione pubblicata ieri, invece, non contiene traccia di tale passaggio e, pertanto, si può ritenere che la contribuzione versata per il riscatto del periodo di studio, ancorchè agevolata, **concorrerà non solo ai fini del raggiungimento del diritto a pensione ma anche ai fini della sua misura**. Del resto non poteva essere diversamente: la maggior parte dei giovani ha problemi più dal punto di vista della misura della pensione dato che il sistema contributivo prevede il raggiungimento di importi soglia minimi da soddisfare per ottenere la pensione.

TFS - LA SENTENZA DELLA CC RIAPRE I GIUDIZI SOSPESI

Dopo la sentenza 213/2018 delle Corti costituzionali che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità sulla disciplina del passaggio dei dipendenti pubblici assunti dal 2001 con prestazione a TFR si stanno aprendo molti procedimenti sospesi nell'attesa della pronuncia. Percorso purtroppo inevitabile nelle conclusioni e risultato finale della restituzione delle trattenute prima riconosciute "illegittime" :

*...le decurtazioni della retribuzione lorda in misura pari all'ammontare del contributo soppresso sarebbe una scelta contabile obbligata oltrechè l'approdo di un percorso negoziale volto a salvaguardare la parità di trattamento retributivo (**percorso negoziale con l'OK di molti sindacati anche di categoria!**). Infatti se si fosse equiparata la retribuzione lorda tra lavoratori in regime di Tfr e lavoratori in regime di Tfs si sarebbe alterato il punto di equilibrio individuato in sede negoziale, determinando un irragionevole vantaggio in favore dei lavoratori in regime di Tfr. Il principio dell'invarianza della retribuzione netta mira allora a garantire la parità di trattamento nell'ambito di un disegno graduale di armonizzazione e non contrasta col principio costituzionale di uguaglianza...*

Ma sarà riconosciuta la detraibilità fiscale nella liquidazione della buonuscita o del trattamento di servizio per le somme versate pari a circa al 40% del *quantum contributivo* come invece riconosciuto ai colleghi rimasti in indennità premio di servizio? O sarà data una ulteriore mazzata ai neoassunti dopo il 2000: liquidazione più scarna, continuazione ai versamenti di una buona parte dei contributi, nessun sgravio fiscale inerente.

PROGRAMMA EMISSIONI NUMISMATICHE ZECCA ITALIANA 2019

Collezione Numismatica

2019



Moneta da 2 € - Proof In astuccio. Celebrativa del 500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci. 2 € 32,00

Serie divisionale 2019 - 8 PZ - fdc In blister con astuccio in cartoncino. 3,88 € 32,00

Moneta da 5 € in Argento – fdc In astuccio. Celebrativa del 150° Anniversario della Ragioneria dello Stato. 5 € 57,00

Moneta da 5 € in Argento – fdc In capsula con astuccio in cartoncino. Vespa – Serie Eccellenze Italiane. 5 € 52,00

Moneta da 5 € Bimetallica – Proof In astuccio. Celebrativa del 50° Anniversario della fondazione del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. 5 € 42,00

Moneta da 5 € in Bronzital – Proof In coincard. Celebrativa del Centenario dell'Associazione degli Alpini. 5 € 37,00

Dittico di monete da 1 € e 2 € - fdc In capsula con astuccio in cartoncino. Con 2 € celebrativo del 500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci e moneta da 1 € circolante. 3 € 29,00

Serie divisionale 2019 - 9 PZ - fdc In blister con astuccio in cartoncino. Con moneta da 5 € in Argento celebrativa del 100° Anniversario della morte di Cesare Maccari. 8,88 € 59,00

Moneta da 20 € in Oro – Proof In astuccio. Celebrativa del 500° Anniversario della Nascita di Tintoretto. Serie Europa Star Programme – Rinascimento. 20 € 358,00

Moneta da 5 € in Argento – Proof In astuccio. Celebrativa del 50° Anniversario dello Sbarco sulla Luna. 5 € 59,00

Micro Moneta da 10 € in Oro – Proof In astuccio. Serie Imperatori Romani - Augusto. 10 € 184,00

Moneta da 5 € Bimetallica – fdc In coincard. Celebrativa del Centenario della nascita di Fausto Coppi. 5 € 29,00

Moneta da 10 € in Argento – Proof In astuccio. Cristoforo Colombo - Serie Esploratori. 10 € 77,00

Moneta da 5 € in Argento – Proof In astuccio. Celebrativa del 100° Anniversario della morte di Cesare Maccari. 5 € 55,00

Moneta da 10 € in Argento – Proof In astuccio. Dedicata al Duomo di Milano – Serie Italia delle Arti – Milano - Lombardia. 10 € 68,00

Moneta da 5 € in Argento – Proof In astuccio. Dedicata a Santa Maria del Fiore – Serie Italia delle Arti – Firenze - Toscana. 5 € 55,00

Moneta da 5 € in Argento – Proof In astuccio. Dedicata al 30° Anniversario della caduta del muro di Berlino. 5 € 59,00

Serie divisionale 2019 - 10 PZ - Proof In astuccio. Con moneta da 5 € in Argento celebrativa del 100° Anniversario della morte di Cesare Maccari e moneta da 2 € celebrativa del 500° Anniversario della morte di Leonardo da Vinci. 10,88 € 134,00

PENSIONE ANTICIPATA, COSA CAMBIA NEL 2019 dal sito di Franco Abruzzo

Le novità del decreto legge governativo. Con il blocco retroattivo della speranza di vita nel 2019 si potrà continuare ad uscire con 42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne. Beneficio esteso anche ai precoci - a cura di Valerio Damiani

TESTO IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=25830>

PUBBLICITA' SANITARIA COMMERCIALE VIETATA da Newsletter OMCeOMI n.5/2019

In data 1 gennaio 2019, è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2018, n.145, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021. Il dato fortemente innovativo del comma 525 riguarda l'esclusione nelle comunicazioni informative di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto ad una corretta informazione sanitaria.

In data 1 gennaio 2019, è entrata in vigore la legge 30 dicembre 2018, n.145, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021. Il dato fortemente innovativo del comma 525 riguarda l'esclusione nelle comunicazioni informative di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto ad una corretta informazione sanitaria.

Un'altra innovazione di notevole spessore riguarda il comma 536, che prevede che tutte le strutture sanitarie sono tenute a dotarsi di un Direttore Sanitario iscritto all'Albo dell'Ordine competente per il luogo nel quale hanno la propria sede operativa.

Tale disposizione dovrà essere posta in essere dai Direttori Sanitari già in carica entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

LEGGE 145/2018 (Finanziaria 2019) - articolo 1

525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

536. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROROGA UTILIZZO GRADUATORIA DELL'AMMISSIONE AL CORSO IN MG da Newsletter OMCeOMI

Pubblicata sulla GU n. 15 del 18 gennaio 2019 stabilita dal Ministero della Salute la proroga del termine di utilizzo della graduatoria concernente “i principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale, limitatamente al corso 2018/2021 di formazione specifica in medicina generale”.

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 14 gennaio 2019

Proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto 7 marzo 2006 e successive modificazioni, concernente «Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale», limitatamente al corso 2018/2021 di formazione specifica in medicina generale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva n. 93/16/CE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19/CE;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 marzo 2006, Serie generale n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, del citato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal decreto del Ministro della salute 28 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 settembre 2014, Serie generale n. 205, che stabilisce che la graduatoria dei candidati idonei al corso di medicina generale può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e stabilisce, altresì, che i giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi;

Considerato che, per esigenze di funzionalità dei corsi, si ravvisa la necessità, limitatamente al corso di cui al triennio 2018/2021, di ampliare il termine di sessanta giorni previsto dal succitato art. 9, comma 5, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e successive modificazioni, per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale;

Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze di funzionalità con quelle del corretto svolgimento delle attività didattiche, è opportuno, limitatamente al corso di cui al triennio 2018/2021, stabilire il termine di scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centottanta giorni;

Decreta:

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2018/2021, la graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo di centottanta giorni dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2019

Il Ministro: Grillo

PUBBLICATO IL DECRETO PER IL REDDITO DI CITTADINANZA E LA QUOTA 100

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019, il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, con le disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

ALLEGATO A PARTE - DL n.4 - Reddito citt e Quota 100 (documento 015)

INPS: LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA - ANNO 2019

L'INPS colla circolare n. 6 del 25 gennaio 2019 comunica, relativamente all'anno 2019, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 6 del 25.01.2019 (documento 016)



In particolare:

12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

L'articolo 42, comma 5 e seguenti, del D.lgs n. 151/2001 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 53/2000, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992.

In particolare il comma 5-ter prevede che *"durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [...]"*.

A tale riguardo si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall'Istat, il **tetto massimo complessivo** della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2019, l'importo pari a € 48.495,38 che arrotondato all'unità di euro, è pari a **€ 48.495,00**.

OPZIONE DONNA DOPO IL DL

Per le lavoratrici che hanno raggiunto i 58 anni di età (59 anni le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31.12.2018 via libera alla pensione con l'opzione donna.

Da segnalare:

- ✓ le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile (dunque nessun termine per fare domanda, dopo l'apertura della finestra mobile);
- ✓ la decorrenza del trattamento pensionistico con opzione donna non può essere anteriore al 30 gennaio 2019, giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 4/2019.

INPS Circolare n. 11 del 29 gennaio 2019

3. Pensione anticipata c.d. opzione donna (articolo 16)

L'articolo 16 del decreto-legge in oggetto prevede che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180.

Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alle lavoratrici madri che accedono al predetto trattamento non si applicano le disposizioni previste dal comma 40, dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995.

Le lavoratrici di cui al presente paragrafo conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

- a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, al ricorrere dei prescritti requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019.

Le lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al giorno successivo al 30 gennaio 2019, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.

Da non sottovalutare gli effetti economici della decurtazione per l'opzione al contributivo: stime calcolate da PensioniOggi da un -27% a un massimo del -39%, mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno -25/-35% rispetto all'ultimo stipendio percepito. Il taglio è tuttavia molto variabile a seconda dell'età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata alla data di accesso al regime.

Ricordiamo che a queste lavoratrici non si applica il beneficio previsto dall'articolo 1, comma 40 della legge 335/1995 che consente l'accredito figurativo di alcuni periodi legati all'educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età.

LEGGE 335/1995 - articolo 1 co 40

40. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo: a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio; b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi; c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

PENSIONI - LE NOVITA' DOPO IL DL 4/2019

Con la circolare numero 11 dell'Inps le prime istruzioni attuative relative ai requisiti per la quota 100, opzione donna, precoci e pensioni anticipate.

SOMMARIO: *Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti.*

INDICE

Premessa

1. Pensione anticipata quota 100 (articolo 14)

1.1 Destinatari della norma

1.2 Cumulo dei periodi assicurativi

1.3 Decorrenza del trattamento pensionistico

1.3.1 Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e lavoratori autonomi

1.3.2 Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

1.3.3 Cumulo dei periodi assicurativi

1.4 Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro

2. Disposizione in materia di pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articolo 15)

3. Pensione anticipata c.d. opzione donna (articolo 16)

4. Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci (articolo 17)

5. Monitoraggio delle domande di pensione (articolo 28)

ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 11 del 29.01.2019 (documento 017)

RISARCIMENTI DA SUPPOSTA MALASANITA' - OMCEO ROMA CONTRO LA DERIVA

Un team di avvocati e medici messi a disposizione dell'Omceo di Roma avranno il compito di analizzare i casi posti innanzi da cittadini e medici, per assicurare una consulenza obiettiva e orientata alla soluzione migliore in un clima di leale collaborazione.

AGENZIA DELLE ENTRATE - BORSE DI STUDIO PROVINCIA DI BOLZANO

Domanda

La borsa di studio erogata dalla provincia autonoma di Bolzano per la frequenza di un dottorato è esente Irpef?

Risponde G. Napolitano

Sì. La legge di stabilità 2016, infatti, ha previsto l'esenzione dall'Irpef delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla provincia autonoma di Bolzano (articolo 1, [comma 51](#), legge 208/2015, che ha introdotto il comma *6-bis* all'articolo 6, legge 398/1989).

Si prevede, inoltre, che l'esenzione si applica per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini per l'accertamento e la riscossione (articolo 1, [comma 52](#), legge 208/2015).

Ciò preclude alla amministrazione finanziaria la possibilità di avviare azioni di recupero nel caso in cui le borse di studio non siano state assoggettate a tassazione e, nel contempo, permette ai contribuenti interessati (cioè i percipienti delle borse di studio) di richiedere il rimborso delle ritenute subite, entro il termine di decadenza di 48 mesi decorrente dal versamento del saldo dell'imposta per l'anno di riferimento.

La norma di favore ha una portata generale, riferibile a tutte le situazioni in cui la tassazione delle borse di studio non sia ancora divenuta definitiva, comprese quelle in cui non sono ancora scaduti i termini per l'impugnazione dell'atto di accertamento o della cartella esattoriale o del rifiuto di rimborso, indipendentemente dal periodo d'imposta di riferimento ([circolare n. 20/E](#) del 18 maggio 2016, paragrafo 2).